



STATUTO Dell'Organizzazione di Volontariato

"ALTRE VIE - O.d.V"

Art. 1 - Costituzione, denominazione e sede

È costituita, ai sensi del Codice Civile del D.Lgs. 3 luglio 2017 n.17 e successive modificazioni ed integrazioni, un'O.d.V denominata "Altre Vie - O.d.V" con sede legale nel comune di Imola operante senza fine di lucro. L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa con delibera dell'assemblea ordinaria. La durata dell'associazione è illimitata.

Art.2 - Principi ispiratori

L'associazione nasce da una esperienza cristiana, ma nel costituirsi si propone come associazione laica, apartitica e aconfessionale. L'origine di questo progetto trova le sue radici in due esperienze in Togo, presso il Villaggio della Gioia, ad Atakpamé vissute nel 2017 e 2024. La prima esperienza è stata vissuta da un gruppo di ragazze e ragazzi tra i 17 e i 22 anni afferenti al gruppo scout AGESCI IMOLA 4, come campo formativo e di volontariato. Da questa esperienza è nato un coro, che anima liturgie di matrimoni e altre celebrazioni, con l'intento di raccogliere offerte da destinare interamente al Villaggio della Gioia. La seconda esperienza, dell'estate 2024, ha coinvolto un gruppo di persone afferenti al Coro, portandoli nuovamente al Villaggio della Gioia alle origini del progetto. Si ritiene importante riconoscere le radici di questa associazione, nel suo legame con il Villaggio della Gioia, anche ad ispirazione di sviluppi futuri.

I due campi di volontariato sono stati vissuti con la cura di un percorso personale e comunitario che prevedeva anche un cammino spirituale. Siamo consapevoli della valenza di curare aspetti di formazione rispetto ai temi della missionarietà e della fratellanza mondiale. Inoltre, siamo spinti dalla volontà di intercettare soprattutto i giovani per sensibilizzarli su questi temi, a prescindere dall'appartenenza o meno ad altre associazioni, movimenti e organizzazioni presenti sul territorio. Questo ci





porta a volere una O.d.V che riconosce e valorizza la matrice cristiana nella radice dell'esperienza da cui nasce ma, volendosi porre nel tessuto sociale in modo inclusivo, non ritiene di dover porre questo elemento come caratterizzante delle sue attività.

I pilastri valoriali di riferimento per l'O.d.V sono la promozione e la tutela della dignità umana, la valenza dell'incontro tra culture diverse, e il fare rete con altre associazioni e movimenti del territorio, ma non solo, che condividono obiettivi affini.

Art.3 - Scopi e attività

L'Associazione persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale attraverso lo svolgimento continuato di attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. 3 luglio 2017 n. 17 e successive modificazioni ed integrazioni.

In particolare l'associazione svolge le seguenti attività di interesse generale:

- d.** educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- u.** beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;
- v.** promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- w.** promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

Nello specifico, l'Associazione si pone l'obiettivo di promuovere la missionarietà, intesa come fraternità mondiale e prossimità a chi vive condizioni di povertà, con l'





obiettivo di coinvolgere e sensibilizzare soprattutto la fascia giovane della nostra società.

Per la realizzazione degli scopi prefissati, l'Associazione si propone, a titolo esemplificativo e non esaustivo, di svolgere attività riconducibili alle finalità sopra citate:

- **raccolta fondi** a sostegno di missioni umanitarie che tutelano i diritti di coloro per cui le condizioni di vita (economiche, sociali, sanitarie o culturali) non siano adeguate. Rientrano tra queste attività, in modo non esaustivo, il coro, l'organizzazione di cene e eventi, la raccolta di materiali da inviare alle missioni.
- **attività formative** e di promozione di una cultura e atteggiamenti a favore della missionarietà. Ad esempio campi di volontariato presso le realtà missionarie con cui si collabora, realizzazione di mostre fotografiche, attività di testimonianza, convegni e tavole rotonde inerenti temi quali i diritti umani, civili, sociali e politici, la cultura della legalità, della pace tra i popoli, incontri con studentesse e studenti anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche.

Nella realizzazione di tali attività l'Associazione si propone di assumere uno stile di apertura a tutte le iniziative che sono compatibili con le sue finalità, con la possibilità di creare settori al suo interno che operano con modalità e attività diverse per genere ma accomunate dallo stesso scopo. In tal senso l'O.d.V vuole essere "incubatrice" di idee e progetti a sostegno della missionarietà.

In particolare, ci proponiamo di conoscere altre associazioni e organizzazioni con cui condividiamo valori e finalità. Tale attenzione è volta a favorire un rapporto di collaborazione, solidarietà e scambio che permetta di realizzare progetti in rete, a partire dalle esperienze di associazionismo che operano nel nostro territorio. Il legame con il Villaggio della Gioia, in Togo, è ad oggi prioritario, ma non si esclude che l'organizzazione, crescendo nel tempo, possa intessere collaborazioni significative e strutturate con altre realtà missionarie.

Le attività di cui ai comma precedenti, o quelle ad esse direttamente connesse, sono rivolte in prevalenza verso terzi e sono svolte in modo continuativo e in prevalenza tramite le prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.





Al fine di garantire il regolare funzionamento dell'Associazione o di qualificare o specializzare l'attività svolta, è possibile assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, nei limiti previsti dalla normativa vigente.

L'Associazione può svolgere attività diverse da quelle di interesse generale, esplicitamente individuate e disciplinate dal Consiglio Direttivo, a condizione che esse siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, nel rispetto dei criteri e dei limiti stabiliti dalla legge e dalle norme attuative.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale in sede di approvazione di Bilancio.

Art. 4 - Risorse economiche

L'Associazione trae le risorse economiche per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, da:

- quote e contributi degli associati
- eredità, donazioni e legati;
- contributi dello Stato, delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali;
- entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali,
- erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, (per es: feste, sottoscrizioni anche a premi)
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, del fondo comune costituito - a titolo esemplificativo e non esaustivo - di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve





comunque denominate agli associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed agli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

Gli utili e gli avanzi di gestione debbono essere impiegati esclusivamente per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

L'attività volontariato non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con cui il volontario è socio o associato.

L'esercizio sociale dell'Associazione ha inizio e termine rispettivamente il 1° gennaio ed il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio consuntivo o rendiconto gestionale e lo sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei soci entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio. Il termine è prorogabile fino a 180 giorni quando specifiche esigenze lo rendano necessario.

Copia del bilancio consuntivo verrà messo a disposizione di tutti gli associati contestualmente alla convocazione dell'Assemblea che ne disporrà l'approvazione.

I documenti di bilancio o rendiconto gestionale sono redatti secondo gli schemi previsti dalle relative norme di attuazione del Codice del Terzo Settore.

Per le attività di interesse generale prestate, L'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

Nell'ambito del rendiconto annuale il Consiglio direttivo documenta adeguatamente la natura strumentale e secondaria delle eventuali attività svolte ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017.





Art. 5 - Membri Associazione

Possono essere soci dell'Associazione tutte le persone fisiche senza distinzioni di sesso, di nazionalità, di etnia, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali, nonché tutte le persone giuridiche private senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'associazione e che si impegnano a rispettarne lo statuto. Eventuali ed eccezionali preclusioni, limitazioni, esclusioni devono essere motivate e strettamente connesse alla necessità di perseguire i fini di promozione sociale che l'associazione si propone. Il numero degli aderenti è illimitato. L'adesione non può essere sottoposta a limitazioni temporali. Il numero delle persone giuridiche associate di cui al comma primo, diverse dalle associazioni di promozione sociale, non deve essere superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale.

Art. 6 - Procedura di Ammissione

L'ammissione di nuovo associato è deliberata dal Consiglio direttivo su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato entro 15 giorni. Il Consiglio direttivo cura l'annotazione del nominativo del nuovo aderente nel libro dei soci, dopo che lo stesso avrà versato la quota associativa annuale, con contestuale rilascio della tessera associativa.

La domanda di ammissione è fatta in forma scritta da parte dell'interessato e deve contenere l'esplicita accettazione del presente statuto, oltre all'impegno ad osservare gli eventuali regolamenti e delibere, adottati dagli organi dell'Associazione.

In caso di rigetto della domanda di ammissione, entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento, l'aspirante associato o il rappresentante legale della persona giuridica ha la facoltà di richiedere che l'Assemblea si pronunci sul rigetto alla prima convocazione utile. Resta fermo il diritto di chiedere all'assemblea il riesame della propria decisione.

In caso di domanda di ammissione quale associato presentata da un soggetto (persona fisica) minorenni, la stessa dovrà essere controfirmata dall'esercente la





responsabilità genitoriale. In caso di domanda di ammissione presentata da soggetto diverso dalle persone fisiche, dovrà essere presentata dal legale rappresentante del soggetto che richiede l'adesione.

Art. 7 - Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde:

- Per decesso
- Per recesso
- Per decadenza causa mancato versamento della quota associativa annuale entro il termine stabilito dall'Associazione;
- per esclusione
 - o in caso di comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
 - o in caso di persistenti violazioni degli obblighi statutari, degli eventuali regolamenti e deliberazioni adottati dagli organi dell'Associazione.

Il **recesso** da parte degli associati deve essere comunicato in forma scritta all'Associazione.

Il Consiglio direttivo ne prende atto in occasione della prima riunione utile. Il recesso del socio viene annotato sul libro degli associati da parte del Consiglio direttivo.

L'**esclusione** dei soci è deliberata dal Consiglio direttivo.

In ogni caso, prima di procedere alla deliberazione di esclusione, gli addebiti avanzati nei confronti del socio devono essere contestati per iscritto, consentendo allo stesso facoltà di replica. Avverso il provvedimento di esclusione, l'associato ha facoltà di proporre ricorso all'assemblea dei soci che si pronuncia sull'esclusione alla prima convocazione utile. Fino alla data di svolgimento dell'Assemblea il provvedimento si intende sospeso.





Il provvedimento di esclusione assume efficacia dalla annotazione sul libro soci conseguente alla delibera dell'Assemblea di ratifica del medesimo provvedimento adottato dal Consiglio direttivo. Il socio receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate.

Le quote associative sono intrasmissibili e non rivalutabili.

Art. 8 - Diritti e doveri del soci

I soci hanno diritto a:

- Partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- Eleggere i componenti degli organi associativi e concorrere all'elezione quali componenti di questi ultimi; nel caso di persone giuridiche o Enti il diritto ad accedere alle cariche associative è riconosciuto in capo ai loro legali rappresentanti o mandatarî; nel caso in cui il soggetto sia minore di età il relativo diritto di voto deve essere attribuito agli esercenti la responsabilità genitoriale
- chiedere la convocazione dell'Assemblea nei termini previsti dal presente statuto;
- formulare proposte agli organi direttivi nell'ambito dei programmi dell'Associazione ed in riferimento ai fini previsti nel presente statuto;
- essere informati sull'attività associativa;
- esaminare i libri sociali.

I soci sono tenuti a:

- rispettare lo Statuto, i regolamenti e le delibere degli organi associativi;
- essere in regola con il versamento della quota associativa;
- non compiere atti che danneggino gli interessi e l'immagine della Associazione;
- astenersi da qualsiasi comportamento che si ponga in contrasto con gli scopi e le regole dell'Associazione;



- 
- contribuire, nei limiti delle proprie possibilità, al raggiungimento degli scopi statutari.

Art. 9 - Organi dell'Associazione

Sono Organi dell'Associazione:

- L'assemblea dei soci
- Il Consiglio direttivo;
- il Presidente;

L'elezione degli Organi dell'Associazione non può essere in alcun modo vincolata o limitata e deve svolgersi nel rispetto della massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

Art. 10 - L'Assemblea

L'Assemblea è il massimo organo deliberativo dell'Associazione ed è convocata ordinaria e straordinaria. Essa è costituita dai soci dell'Associazione.

Le deliberazioni validamente assunte dall'assemblea obbligano tutti i soci, anche assenti o dissenzienti; all'attuazione delle decisioni da essa assunte provvede il Consiglio direttivo. Nelle assemblee hanno diritto al voto tutti gli associati, in regola con il pagamento della quota associativa ed iscritti da almeno tre mesi nel libro soci.

Art. 11 - Convocazione

L'assemblea dei soci è convocata dal Presidente del Consiglio direttivo a meno di avviso scritto, in forma cartacea e/o informatica da inviarsi almeno 15 giorni prima della data della riunione, unitamente ad avviso da affiggere nella sede sociale. L'avviso di convocazione deve contenere gli argomenti all'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora della riunione stabiliti per la prima e la seconda convocazione, ed è diffuso almeno venti giorni prima di quello fissato per la riunione.

Ufficio
Tribunale di
Prov.



L'Assemblea viene convocata dal Presidente del Consiglio direttivo almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio o rendiconto consuntivo ed ogni qualvolta lo stesso Presidente o almeno due terzi dei membri del Consiglio direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o, in sua assenza, dal Vice-Presidente e, in assenza di entrambi, da altro membro del Consiglio direttivo eletto dai presenti.

Art. 12 - Quorum Costitutivi

L'Assemblea **ordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la metà dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati, trascorsi almeno 30 minuti dall'orario di convocazione

L'Assemblea **straordinaria** è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti almeno tre quarti degli associati; in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati.

Art. 13 - Quorum Deliberativi

Le deliberazioni dell'Assemblea sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci intervenuti con diritto di voto. Per modificare lo statuto occorrono in prima convocazione il voto favorevole della metà più uno degli associati, in seconda convocazione occorre la presenza, in proprio o per delega, di almeno metà degli associati e il voto favorevole dei tre quarti dei presenti.

Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. Ciascun associato ha un voto.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione; ogni associato non può ricevere più di 1 delega. Nelle deliberazioni del bilancio e in quelle che



riguardano la loro responsabilità i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Art. 14 - Competenze dell'Assemblea

L'Assemblea **ordinaria**:

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali, in particolare del Consiglio Direttivo;
- tra i membri eletti al Consiglio Direttivo, nomina il Presidente
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dai soci esclusi;
- delibera sugli eventuali ricorsi presentati dagli aspiranti soci avverso la reiezione delle domande di ammissione da parte del Consiglio Direttivo;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- fissa le linee di indirizzo dell'attività annuale;
- destina eventuali avanzi di gestione alle attività istituzionali;
- delibera sugli altri oggetti ad essa attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto o proposti dal Consiglio direttivo.

L'assemblea **straordinaria** delibera:

- sulle modifiche dello statuto sociale;
- sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione
- sulla devoluzione del patrimonio in attuazione dell'articolo 19.

Art. 15 - Consiglio direttivo

Il Consiglio direttivo è formato da un numero dispari di membri, non inferiore a 5 e non superiore a 9 eletti dall'Assemblea dei soci. Tra i membri del consiglio entra di





diritto anche il Presidente, eletto dall'Assemblea. I membri del Consiglio direttivo rimangono in carica per tre anni e sono rieleggibili. Il presidente può essere eletto a ruolo per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vice-Presidente ed in assenza di entrambi dal membro più anziano di età.

Possono fare parte del Consiglio direttivo esclusivamente gli associati maggiorenni.

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno dei componenti del Consiglio direttivo decada dall'incarico, l'Assemblea degli associati provvede alla sostituzione nella seduta immediatamente successiva; in alternativa il Consiglio direttivo può provvedere alla sua sostituzione, nominando il primo tra i non eletti, salvo ratifica da parte dell'Assemblea degli associati immediatamente successiva, che rimane in carica fino allo scadere del mandato dell'intero Consiglio. Nel caso in cui oltre la metà dei membri del Consiglio direttivo decada, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Art. 16 - Competenze del Consiglio Direttivo

Il Consiglio direttivo:

- nomina al suo interno un Vice-Presidente ed un Segretario;
- cura l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea, ivi incluse le linee di indirizzo deliberate per l'attività dell'Associazione;
- predispone il bilancio o rendiconto preventivo e consuntivo;
- stabilisce l'entità della quota associativa annuale;
- delibera sulle domande di nuove adesioni e sui provvedimenti di esclusione degli associati;
- delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni;
- provvede alle attività di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci;
- cura l'informazione tra gli associati.

Agencia de
Eugen



Art. 17 - Convocazione, quorum costitutivi e voto

Il Consiglio direttivo è convocato con comunicazione scritta da inviarsi anche per e-mail almeno 7 giorni prima della riunione. In difetto di tale formalità, il Consiglio è comunque validamente costituito se risultano presenti tutti i consiglieri.

Il Consiglio Direttivo è di regola convocato ogni qualvolta il Presidente o, in sua vece, il Vice presidente, lo ritengano opportuno, o quando almeno i due terzi dei componenti ne facciano richiesta.

Assume le proprie deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti. I verbali di ogni adunanza, redatti in forma scritta a cura del Segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l'adunanza, vengono conservati agli atti.

Art. 18 - Il Presidente

Il Presidente, eletto dall'Assemblea, ha il compito di presiedere la stessa nonché il Consiglio Direttivo di cui fa parte. Stabilisce l'ordine del giorno delle riunioni del Consiglio Direttivo, le presiede e coordina l'attività dell'Associazione con criteri di iniziativa per tutte le questioni non eccedenti l'ordinaria amministrazione. Il Presidente non può svolgere tale funzione per più di due mandati consecutivi.

Al Presidente è attribuita la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al Vice-Presidente, nominato dal Consiglio direttivo.

In caso di accertato definitivo impedimento o di dimissioni, il Vice Presidente ne assume tutte le funzioni fino alla prima Assemblea dei Soci, che provvederà a eleggere un nuovo membro al consiglio, e a nominare il nuovo Presidente.

Il Presidente cura l'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio direttivo; in casi eccezionali di necessità ed urgenza, ne assume i poteri, salva la convocazione del Consiglio direttivo per la ratifica del suo operato.



Art.19 - Eventuale Organo di Controllo

L'Organo di Controllo, istituito per libera decisione dall'Assemblea o nei casi imposti dalla legge, ha forma collegiale o monocratica. Se ha forma collegiale è composto di tre membri effettivi e due supplenti, resta in carica tre anni ed i suoi componenti, che possono essere eletti anche fra non soci, sono rieleggibili. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

L'Organo di Controllo, se nominato:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5 (attività di interesse generale), 6 (attività diverse), 7 (raccolta fondi) e 8 (destinazione del patrimonio ed assenza dello scopo di lucro), del codice del terzo settore.

L'Organo di controllo, al superamento di determinati limiti previsti dalla legge, esercita inoltre la revisione legale dei conti. In tal caso l'organo di controllo, collegiale o monocratico, è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro. Nella prima riunione dopo la nomina da parte dell'Assemblea, l'organo di controllo elegge il presidente tra i propri componenti e stabilisce le modalità del suo funzionamento.

Delle riunioni è redatto verbale da trascrivere in apposito libro. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Art. 20 - Libri sociali obbligatori

L'associazione deve tenere:

- Il libro degli associati;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea, in cui vengono trascritti anche i verbali redatti con atto pubblico;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo, dell'organo di controllo, ove previsto, e di eventuali altri organi associativi;
- il libro dei volontari.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali previa istanza scritta da presentare al Consiglio direttivo, il quale li metterà a disposizione entro 7 giorni dalla richiesta. Gli associati hanno diritto ad avere copia dei libri sociali con costi a carico dell'associato stesso.

Art. 21 - Scioglimento

In caso di scioglimento o estinzione dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, obbligatorio a far tempo dal momento in cui tale Ufficio verrà istituito, e salva destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del terzo settore individuati in sede di Assemblea straordinaria dei soci, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 117/2017.

Art. 22 - Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo Statuto si fa riferimento al Codice Civile e ad altre norme di legge vigenti in materia.

